

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **243**

Seduta pomeridiana del 29 luglio 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Petra BANDI, segue Leopoldo PITALI, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.51.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 243ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 239 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Zanon.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno, che prevede:

### **Seguito della discussione sul disegno di legge**

"Assestamento del bilancio per gli anni 2021 - 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" (141)

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO**)

(Relatori di minoranza: **COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che la seduta antimeridiana si era conclusa con l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 e che ora i lavori riprendono con il dibattito generale.

Intervengono, quindi, nell'ordine, il Relatore di minoranza HONSELL, il consigliere IACOP, il Relatore di minoranza COSOLINI e il Presidente della Regione FEDRIGA.

A questo punto, il PRESIDENTE, su richiesta del Relatore di maggioranza BORDIN, sospende la seduta, per consentire una verifica tecnica degli emendamenti.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.22.

La seduta riprende alle ore 15.50.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà la parola al consigliere SHAURLI, il quale svolge un proprio intervento.

Il PRESIDENTE comunica che è stato testè presentato un ulteriore subemendamento all'articolo 5.

**BORDIN**

*Subemendamento modificativo all'emendamento 5.1 (5.0.2)*

*"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) del DDL 141, sono aggiunti i seguenti commi:*

*<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle Parrocchie fino ad un importo massimo di 100.000 euro ad intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e*

*relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le case vacanze, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:*

- a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;*
- b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;*
- c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;*
- d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.*

*4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 4 quater e non è cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 7 ter della Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).*

*4 quater. Le domande di contributo di cui al comma 4 bis devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata da un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri*

*spese-e-degli-oneri relativi all'intervento, entro il 31 ottobre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge 7/2000.*

*4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 bis, è autorizzata una spesa complessiva di € 2.500.000,00, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;*

*4 sexies Agli oneri derivanti dal comma 4 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 2 (spese in conto capitale), capitolo 970093 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."*

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra il subemendamento 5.0.2 e propone i seguenti

Nel successivo dibattito, intervengono, gli assessori PIZZIMENTI e ZILLI (la quale propone i seguenti emendamenti orali, che vengono subito accolti dai proponenti: "all'emendamento 5.13 le dotazioni finanziarie sono così modificate: al capitolo 1.7.58/S € 100.000, al capitolo 1.7.60/S € 100.000, totale € 200.000, al subemendamento 5.8.2 la dotazione finanziaria è così modificata: al capitolo 970093 € 500.000 e al subemendamento 5.31.1 la dotazione finanziaria è così modificata: al capitolo 1758 € 100.000, al capitolo 1760 € 100.000").

Prendono la parola per maggiori chiarimenti sulle proposte dell'assessore, i consiglieri BOLZONELLO (il quale, tra l'altro, chiede se la dotazione finanziaria del subemendamento (capitolo 970093) verrà successivamente adeguata) e MORETTI.

Il PRESIDENTE comunica che il subemendamento 5.8.1 è stato ritirato.

In sede di replica, intervengono, i Relatori di minoranza HONSELL, CENTIS (i quali si dichiarano entrambi favorevoli agli emendamenti presentati dall'opposizione e si astengono sugli altri), MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dall'opposizione e contrario alle sole lettere b) e g) dell'emendamento 5.6, di cui chiede la votazione per parti separate, si astiene sugli emendamenti 5.16.1, 5.17, 5.19, 5.20 e 5.21 e contrario agli altri), SERGO (il quale dichiara l'astensione sugli emendamenti 5.2.1, 5.3, 5.6.1, 5.15, 5.16, 5.17, 5.20, 5.21 e 5.24, parere contrario agli emendamenti 5.0.1, 5.1, 5.9 e 5.26, e favorevole agli altri) e COSOLINI (il quale ritira l'emendamento 5.3 e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno, si dichiara favorevole, in caso di accoglimento dei subemendamenti, alla lett. a) dell'emendamento 5.6, in caso contrario si astiene, così come agli altri emendamenti, astenuto sulla lett b) dell'emendamento 5.6, e chiede, con l'assenso del proponente, di apporre la firma dei Consiglieri del gruppo al subemendamento 5.0.2), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.2, 5.13, 5.16.1, 5.31.0.1, 5.31.1, 5.31.2.01, 5.31.2.1, contrario agli altri e chiede, con l'assenso dei proponenti, di apporre la firma sua e della consigliera Piccin sugli emendamenti 5.8.2 e 5.31.1), DI BERT (il quale chiede, con l'assenso del proponente, di apporre la firma sull'emendamento 5.7), NICOLI e BORDIN (i quali dichiarano entrambi di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Basso) e l'assessore PIZZIMENTI (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

Il consigliere TURCHET chiede, con l'assenso del proponente, di apporre la sua firma e dei consiglieri Polesello, Singh e Moras al subemendamento 5.8.2.

Il consigliere GABROVEC (*in lingua slovena*) ritira gli emendamenti 5.6.1 e 5.31.3, e preannuncia la presentazione di Ordini del giorno.

I consiglieri DA GIAU e CONFICONI chiedono, con l'assenso del proponente, di apporre la firma al subemendamento 5.8.2.

I consiglieri BIDOLI e CAPOZZELLA chiedono, con l'assenso del proponente, di apporre la firma al subemendamento 5.31.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 5.

Il subemendamento 5.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Il subemendamento 5.0.2 (a cui hanno aggiunto la firma, con il consenso del firmatario, i consiglieri del PD, della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e di Progetto FVG), interamente sostitutivo dell'emendamento 5.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, viene approvato (*votazione n. 3: favorevoli 39, contrari 4*).

L'emendamento 5.1 decade.

Gli emendamenti 5.2 e 5.2.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.3 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.4 è stato precedentemente ricollocato.

L'emendamento 5.5, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 5.5.1 e 5.5.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Il PRESIDENTE pone in votazione per parti separate l'emendamento 5.6.

Le lettere a), b), d), e), f) e g), poste in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Il subemendamento 5.6.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.7, posto in votazione, come subemendato oralmente precedentemente dal consigliere Mattiussi, viene approvato.

L'emendamento 5.8 è stato precedentemente ritirato.

Il subemendamento 5.8.1.1, posto in votazione, non viene approvato.

Il subemendamento 5.8.1 è stato precedentemente ritirato.

Il subemendamento 5.8.2, posto in votazione così come subemendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.12 è stato precedentemente ricollocato.

L'emendamento 5.13, posto in votazione così come subemendato oralmente, viene approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 5.14, 5.15 e 5.16, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Il subemendamento 5.16.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.17 è stato assorbito.

Gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.22.1, 5.23, 5.24 e 5.25, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.26 è stato precedentemente ritirato.

L'assessore PIZZIMENTI chiede, con l'assenso della proponente, la trasformazione dell'emendamento 5.27 in un Ordine del giorno.

Il PRESIDENTE comunica quindi che l'emendamento 5.27 è ritirato.

Gli emendamenti 5.28, 5.29 e 5.30, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.31 è stato precedentemente ricollocato.

Il subemendamento 5.31.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Il subemendamento 5.31.1, posto in votazione così come subemendato oralmente, viene approvato.

Il subemendamento 5.31.2, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 5.31.2.0.1 e 2.31.2.1, posto in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il subemendamento 5.31.2.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, non viene approvato (*votazione n. 44: favorevoli 18, contrari 25*).

Il subemendamento 5.31.3 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 e 5.39, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il consigliere MORETTI, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, motivandone le ragioni, chiede alla Presidenza di sospendere brevemente la seduta.

Il PRESIDENTE, quindi, nell'accogliere la richiesta di sospensione testè avanzata, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16.50.

La seduta riprende alle ore 17.10.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 6, di competenza dell'assessore Gibelli, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**BORDIN**

*Emendamento aggiuntivo (6.1)*

*"1. Dopo il comma 11, dell'articolo 6 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) del DDL n. 141 sono aggiunti i seguenti commi:*

*<<11 bis. L'amministrazione Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di Associazioni o Società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paraolimpico (CIP) che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.*

*11 ter. Il contributo di cui al comma 11bis è concesso, previo espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:*

*- impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;*

*- impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili;*

*- impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi.*

*11 quater. Per le finalità previste dal comma 11 bis, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui al comma 11 ter, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.*

*11 quinquies. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2008, n. 3, in quanto compatibili.*

*11 sexies. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 11 bis l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

*11 septies. Per le finalità previste dal comma 11 bis, è autorizzata la spesa di 1.500.000,00 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>*

*11 octies. Agli oneri derivanti dal comma 11 septies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 2 (spese in conto capitale), capitolo 970093 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>".*

## **GIUNTA REGIONALE**

**Subemendamento modificativo all'emendamento 6.2, lettera G) (6.1.1)**

**"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:**

**Alla lettera A), al comma 27 ter, le parole <<390.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<1.390.000 euro>>;**

Conseguentemente, in relazione alla lettera G), al comma 28 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”.

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale  
12020/S ASSEGNAZIONE ALL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (ERPAC) DI RISORSE PER SPESE DI INVESTIMENTO  
L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 6

-----

CASSA	0,00	2021	1.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----

CASSA	0,00	2021	1.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

-----

CASSA	0,00	2021	1.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività

-----

CASSA	0,00	2021	1.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2)

“Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

<<27bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per spese di investimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

27ter. Per le finalità del comma 27 bis è destinata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28.>> (NI S/12020)

B) Dopo il comma 5, è inserito il seguente:



<<5bis. Al comma 5 ter dell'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole: <<di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter,>> sono aggiunte le seguenti: <<27 bis, 28,>>.>>

Non comporta oneri finanziari

C) Dopo il comma 27, è inserito il seguente:

<<27bis. Al comma 3, dell'articolo 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) le parole: <<entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2021, sono prorogati al 31 dicembre 2021>>.>>

Non comporta oneri finanziari

D) Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

<<27bis. In relazione alle finalità di cui all'articolo 13, comma 25 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> risorse per l'acquisizione di beni strumentali necessari all'organizzazione dell'evento.

27ter. Ai fini della concessione si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 25 bis della legge regionale 29/2018.

27quater. Per le finalità del comma 27 bis è destinata la spesa di 128.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28.>> (NI S/12025)

E) Dopo il comma 27, è inserito il seguente:

<<27bis. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport) dopo le parole: << dei contributi di cui all'articolo 13,>> sono inserite le seguenti: <<, del contributo di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 13/2019>>.>>

Non comporta oneri finanziari

F) Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

<<27bis. Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e archivistico regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, per l'acquisizione di beni culturali e per l'implementazione del fondo archivistico e documentale del Centro medesimo.

27ter. In relazione alle finalità di cui al comma 27bis, il beneficiario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, domanda di contributo corredata da una relazione illustrativa degli interventi.

27quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

27quinqies. Per le finalità del comma 27bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28.>> (NI S/12027)

G) Al comma 28, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”.

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

8782/S - SPESE PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DEL SITO PALEONTOLOGICO DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE

L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 6 COMMA 12

-----

CASSA	0,00	2021	-50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----

CASSA	0,00	2021	-50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

-----

CASSA	0,00	2021	-50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

7891/S - FINANZIAMENTO PER L'AVVIO DELLA GESTIONE DEI NUOVI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO

L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 9

-----

CASSA	0,00	2021	-10.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

10092/S - INCENTIVI ANNUALI PER PROGETTI REGIONALI A FAVORE DI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO E REALIZZANO ATTIVITÀ CULTURALI o SPORTIVE o CHE GESTISCONO BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE PENALIZZATI DAI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

L.R. N. 2 DEL 2021 ART. 3

-----

CASSA	0,00	2021	128.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

-----

CASSA	0,00	2021	118.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12020/S ASSEGNAZIONE ALL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (ERPAC) DI RISORSE PER SPESE DI INVESTIMENTO

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 6

-----

CASSA	0,00	2021	390.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

12027/S CONTRIBUTI AL CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI DI CASARSA DELLA DELIZIA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI CULTURALI E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E DOCUMENTALE DEL CENTRO MEDESIMO

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 6

---

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

---

CASSA	0,00	2021	440.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA	0,00	2021	558.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

---

CASSA	0,00	2021	508.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

8130/S - SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ GENERALI, DI PROMOZIONE E DI RAPPRESENTANZA CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO EUROPEAN YOUNG OLIMPIO FESTIVAL - EYOF - 2023

L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 13 COMMA 25

---

CASSA	0,00	2021	-128.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

9312/S - FINANZIAMENTO ANNUALE AL COMUNE DI FORNI AVOLTRI A SOLLIEVO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE BIATHLON DI PIANI DI LUZZA

L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 105

---

CASSA	0,00	2021	10.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	-118.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12025/S - TRASFERIMENTO DI RISORSE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELL'EVENTO EUROPEAN YOUNG OLIMPIO FESTIVAL - EYOF - 2023 PER L' ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 6

---

CASSA	0,00	2021	128.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

---

CASSA	0,00	2021	128.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

---

CASSA	0,00	2021	10.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

-----  
TOTALE: MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  
-----

CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00  
-----

BASSO, GIACOMELLI, BARBERIO

Emendamento modificativo (6.3)

"All'articolo 6, dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti:

27 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai lavoratori dello spettacolo, come individuati dall'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, e dall'articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020, un contributo integrativo di 500€ per ciascuna mensilità.

27 ter. I beneficiari dell'integrazione sono i lavoratori ammessi dall'INPS alle indennità previste dalle misure nazionali di cui all'articolo 27 bis che rispettino tali requisiti:

a) siano residenti nella regione Friuli Venezia Giulia;

b) abbiano ottenuto dall'INPS, il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure richiamate dall'articolo 27 bis.

27 quater. L'indennità integrativa è erogata dall'INPS ai cittadini beneficiari di cui al comma xxx ter, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare un'apposita domanda.

27 quinquies. Le modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa di cui all'articolo 27 bis. sono disciplinate dalla Regione, in accordo con l'INPS, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27 sexies. Per le finalità di cui al comma xxx bis è autorizzata la spesa di 300.000,00 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. \_\_ (\_\_\_\_\_) - Programma n. \_\_ (\_\_\_\_\_) - Titolo n. \_\_ (\_\_\_\_\_) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28 (capitolo di nuova istituzione s/\_\_\_\_).".

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA):

s/\_\_\_\_\_

CASSA 2021 - 300.000 euro

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

s/\_\_\_\_\_

CASSA 2021 + 300.000 euro

PROPONENTI: PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.4 (6.3.1)

"1. Il comma 27 octies dell'emendamento 6.4 è sostituito dal seguente:

<<27 octies. Agli oneri derivanti dai commi 27 sexies e 27 septies si provvede mediante prelievo di euro 300.000 dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. >>".

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 3 (Altri fondi)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

ART. 49

-----  
| 2021: - 300.000 | 2022: --- | 2023: --- |

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento modificativo (6.4)

"1. Dopo il comma 27 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

<<27 bis. Al fine di salvaguardare i beni culturali di interesse religioso ed incrementarne la fruibilità e l'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti religiosi civilmente riconosciuti o ai Comuni contribuiti per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.

27 ter. Costituiscono oggetto degli interventi di cui al comma 27 bis, in particolare, gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi.

27 quater. Costituiscono interventi di cui al comma 27 bis:

a) la manutenzione di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) il restauro di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

27 quinquies. La Giunta regionale con uno o più bandi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in particolare, le categorie dei beneficiari, gli interventi ammissibili, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 27 bis.

27 sexies. Per le finalità di cui al comma 27 quater, lettera a) è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'annualità 2021 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

27 septies. Per le finalità di cui al comma 27 quater, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'annualità 2021 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

27 opties. Agli oneri derivanti dai commi 27 sexies e 27 septies si provvede mediante prelievo di euro 300.000 dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. >>".

Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)

Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

Titolo 2 (Spese in conto capitale)

Capitolo S \_\_\_\_\_ (Capitolo di nuova istituzione)

| 2021: + 300.000 | 2022: --- | 2023: --- |

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)  
Titolo 1 (Spese correnti)  
Capitolo 5 9680

-----  
| 2021: - 300.000 | 2022: --- | 2023: --- |  
-----

*Relazione: con il presente emendamento si intende concedere contributi per salvaguardare i beni immobili di piccole dimensioni e mobili afferenti a edifici religiosi e complessi monumentali, i quali sono capillarmente diffusi sull'intero territorio della nostra regione. In passato, l'amministrazione regionale aveva emanato alcune norme tese a finanziare azioni e progetti in tal senso, disposizioni che sono state però abrogate con la LR 23/2015, la quale concorre a finanziare degli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali in genere. L'emendamento, dunque, introduce una nuova strategia di intervento dedicata esplicitamente al sostegno di progetti volti alla conservazione e valorizzazione di questa particolare tipologia di beni culturali.*

NICOLI, MATTIUSI, PICCIN

Emendamento modificativo (6.5)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

<<27 bis. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

<<33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).>>;

b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

<<34. In attuazione del comma 32, con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 33/2015 e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 33.>>>>.

27 ter. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 33 e 34 della legge regionale 26/2020, come modificati dal comma 27 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) – Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023. (capitolo 5/10966)".

RELAZIONE:

La norma, che ha effetti solo normativi, è finalizzata a sostituire la previsione del regolamento regionale con un bando ai fini di semplificazione e riduzione dei tempi procedurali, nonché ad estendere al procedimento contributivo l'applicazione della legge regionale 16/2014 e del Regolamento 33/Pres./2015, ove compatibili.

Per l'aspetto relativo alla copertura il comma 27 ter prevede la clausola di neutralità finanziaria, rispetto alla previsione finanziaria vigente ex L 26/2020.

MORETTI, COSOLINI, RUSSO, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP

Emendamento modificativo (6.6)

“Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

<<27 bis. Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle Associazioni sportive dilettantistiche storiche del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale, nella misura massima di 40.000 euro, alle Associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia affiliate alle Federazioni sportive nazionali che hanno già celebrato il centenario della loro fondazione.

27 ter. Per le finalità di cui al comma 27 bis, i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di attività sportive e ricreative entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero di atleti agonisti iscritti e della presenza del settore paraolimpico agonistico. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa.

27 quater. Per le finalità previste dal comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 – Programma n. 1 – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023, con riferimento alla corrispondente variazione alla tabella F di cui al comma 28 (S/capitolo di nuova istituzione)>>.”.

Copertura da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

---

2021:	- 120.000	2022:	- 120.000	2023:	- 120.000	
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--

---

CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 120.000,00 euro per l'anno 2021

- 120.000,00 euro per l'anno 2022

- 120.000,00 euro per l'anno 2023

Nota illustrativa:

L'emendamento propone un contributo annuale volto a sostenere e valorizzare le associazioni sportive dilettantistiche storiche del territorio regionale che hanno già superato i cento anni di attività.

MORETTI, COSOLINI, IACOP

Emendamento modificativo (6.7)

“Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento cui ai commi 27 ter. e 27 quinquies., svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001 .

27 ter. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

27 quater. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche.

27 quinquies. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere

effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

27 sexies. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.

27 septies. Per le finalità previste dal comma 64 bis è autorizzata la spesa complessiva di 150.000,00 suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. ( ) - Programma n. ( ) - Titolo n. ( ), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.”.

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

---

| 2021: - 50.000,00 € | 2022: - 50.000,00 € | 2023: - 50.000,00 € |

---

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000,00 euro per l'anno 2021

- 50.000,00 euro per l'anno 2022

- 50.000,00 euro per l'anno 2023

Nota illustrativa:

Nella legge regionale 4 ottobre 2013, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura) si prevedeva specificatamente l'istituzione della figura dell'Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra. Il perseguimento di una politica di valorizzazione dei siti della Grande guerra anche in chiave turistica necessita di un intervento per costruire un adeguato strumento didattico a servizio della visita di tali luoghi.

MORETTI

Emendamento modificativo (6.8)

“Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

<<27 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell'A.S.D. Staranzano Ducks Baseball di Staranzano (GO) il contributo in conto capitale di euro 120.000,00, concesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati “Costruzione edificio ad uso spogliatoi atleti, arbitri, sede sociale, infermeria, deposito. Manutenzione impianto illuminazione campo da softball per mantenimento omologazione ed efficientamento energetico, installazione pali da foul nel campo da baseball, manutenzione tribune campo softball e ripascimento dei campi”, con decreto n. 2743/CULT del 27/06/2018.

27 ter. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, è data facoltà al beneficiario di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa modificando la realizzazione delle lavorazioni previste in domanda e riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione sulla spesa ammessa.

27 quater. Per le finalità di cui al comma 27 bis l'A.S.D. Staranzano Ducks Baseball di Staranzano (GO) presenta al Servizio sport della Direzione centrale cultura e sport, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di



*esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.>>.”.*

*Nota illustrativa:*

*L'emendamento conferma il contributo e ne autorizza la devoluzione senza l'onere della compartecipazione per realizzare un nuovo programma di lavori. La modifica si rende necessaria in quanto l'associazione non è riuscita, anche a causa dell'emergenza Covid, a rispettare il cronoprogramma ed attivarsi per il reperimento del cofinanziamento previsto, ma nel contempo ha ottenuto risultati sportivi eccezionali con le squadre giovanili, ed ha la necessità di provvedere ad eseguire alcune opere per supportare l'attività sportiva.*

*RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA*

*Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.*

**MORETTI, IACOP**

**Emendamento modificativo (6.9)**

*“All'art. 6, dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:*

*<<27 bis. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 27 ter. e destinati all'esposizione museale.*

*27 ter. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare, ai sensi delle norme richiamate al comma 27 bis. e sentito l'Istituto citato al comma medesimo, accordi di collaborazione, anche di durata pluriennale, con enti locali del Friuli Venezia Giulia cui siano stati affidati siti o strutture legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di gestione e di promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei siti medesimi, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 27 bis., qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).*

*27 quater. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui ai commi 27 bis e 27 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi medesimi in esecuzione degli accordi con esse stipulati.*

*27 quinquies. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 27 bis si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).*

*27 sexies. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.*

*27 septies. Per le finalità previste dal comma 27 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000,00 suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. ( ) - Programma n. ( ) - Titolo n. ( ), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.”.*

*Copertura:*

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 100.000,00 € | 2022: - 100.000,00 € | 2023: - 100.000,00 € |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 euro per l'anno 2021  
- 100.000,00 euro per l'anno 2022  
- 100.000,00 euro per l'anno 2023

Nota illustrativa:

Nella legge regionale 4 ottobre 2013, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura) vi era un riferimento esplicito anche alle manutenzioni delle trincee. In una logica di esercizio di memoria e di valorizzazione, anche in chiave turistica, del sistema militare riferito alla Grande guerra presente in Regione, diventa importante supportare la manutenzione di tali strutture.

## CONFICONI, COSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.10 (6.9.1)

"All'emendamento 6.10 le parole: <<Città del libro per il 2022>> sono sostituite con <<Città della Cultura italiana>>."

Nota: Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri finanziari.

## CONFICONI

Emendamento modificativo (6.10)

"Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Amministrazione comunale di Pordenone per supportare la candidatura di Pordenone come Città del libro per il 2022.

27 ter. Il contributo di cui al comma 27 bis viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Pordenone da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di Beni e attività culturali, sport e tempo libero, corredata dal preventivo dettagliato di spesa e dalla relazione tecnica illustrativa del progetto.

52 quater. Per le finalità previste dal comma 52 bis è autorizzata la spesa complessiva di 50.000,00 euro per l'anno 2021 valere sulla Missione n. ( ) - Programma n. ( ) - Titolo n. ( ), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>".

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 50.000,00 € | 2022: - € | 2023: - € |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000,00 euro per l'anno 2021

Nota illustrativa:

L'emendamento vuole supportare la candidatura di Pordenone, promossa dal Comune nella veste dell'assessorato comunale alla cultura con l'ausilio e l'esperienza di Fondazione Pordenonelegge, per la candidatura di Città del libro 2022.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (6.11)

"Dopo il comma 27 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. Al fine di promuovere il diritto al gioco e l'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini della Regione l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere dei contributi ai soggetti, di cui all'articolo 4 della Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33.

27 ter. La tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni.

27 quater. Per le finalità previste al comma 27 bis, è destinata una spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28. >>".

Nota: la finalità dell'emendamento è il mantenimento di una misura che, sulla base della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33, ha come obiettivo la promozione dell'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini al fine dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: +50.000		2022: +50.000		2023: +50.000
---------------	--	---------------	--	---------------

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: -50.000		2022: -50.000		2023: -50.000
---------------	--	---------------	--	---------------

## DI BERT, MORANDINI, SIBAU

### Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.12 (6.11.0.1)

"1. Il primo periodo del comma 27 ter dell'emendamento 6.12 è sostituito dal seguente:

<<In relazione alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera di cui alla lettera a) del comma 2 del

medesimo articolo 16, per l'acquisto di un sistema di cronometraggio elettronico e del relativo fotofinish e di un misuratore laser ottico per le gare di lancio, per garantire l'omologazione dei risultati delle gare sportive.>>.”.

Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

#### BOLZONELLO

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.12 (6.11.1)

“All'emendamento 6.12 le parole: <<Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera>> sono sostituite con <<CONI FVG>>.”.

Nota: Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri finanziari.

#### DI BERT, MORANDINI, SIBAU

Emendamento modificativo (6.12)

“Dopo il comma 27 bis dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<27 ter L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera un contributo straordinario per l'acquisto di un sistema di cronometraggio elettronico e del relativo fotofinish per garantire l'omologazione dei risultati delle gare sportive e di un misuratore laser ottico per le gare di lancio.

a) Il beneficiario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge inoltra al Servizio competente in materia di attività sportive domanda di contributo, corredata da una relazione illustrativa della spesa.

b) Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

c) Per tale finalità è destinata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023, mediante storno di pari importo dalla Missione n.20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n.1 (spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (da Capitolo S/970091)>>”.

Note: L'intervento proposto serve a finanziare l'acquisto di particolare strumentazione tecnica a disposizione del Comitato regionale Fidal (al quale in Friuli Venezia Giulia risultano affiliate molte società sportive per un totale di migliaia di atleti), necessaria per lo svolgimento dei numerosi eventi sportivi che annualmente si tengono in Regione.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale come da RTF allegato.

#### HONSELL

Emendamento modificativo (6.13)

“All'articolo 6, dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. Allo fine di aumentare l'offerta culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per l'installazione di tensostrutture per eventi culturali e spettacoli dal vivo.

27 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della

spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28.>>.”.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)

---

Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (Spese correnti)

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2021: + 400.000		2022: +400.000		2023: +400.000	
-----------------	--	----------------	--	----------------	--

---

## HONSELL

Emendamento modificativo (6.13.1)

“All'art. 6, dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni che promuovono e realizzano iniziative ed eventi di teatro sociale e di comunità.

27 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28.>>”.

Note. Il Teatro Sociale e di Comunità è una forma teatrale con due finalità: una di tipo culturale-artistico, propria della dimensione teatrale e una di tipo sociale, che riguarda l'empowerment della persona e delle relazioni tra persone. Il Teatro Sociale e di Comunità si caratterizza per coinvolgere attivamente le persone comuni nel processo creativo proprio del teatro in qualità di attori o altri ruoli. Italia, questa esperienza teatrale si è diffusa dapprima nei contesti della psichiatria, del carcere e della disabilità, via via andando ad includere altri ambiti dove le persone vivevano una condizione di fragilità e di sofferenza.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)

---

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2021: + 40.000		2022: +40.000		2023: +40.000
----------------	--	---------------	--	---------------

---

## HONSELL

### Emendamento modificativo (6.14)

"CAPITOLI DI PRELIEVO (COPERTURA): APPLICAZIONE DELL'AVANZO LIBERO ACCERTATO APPROVATO CON DGR 30 APRILE 2021, N. 676 DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO 8310 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, ISTITUZIONI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI, SOGGETTI PRIVATI, NONCHE' AD ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO L'ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE, PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE, E PER IL RECUPERO, L'ADEGUAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E L'ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DI IMPIANTI IN DISUSO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - DGR 1335/2015 L.R. N. 13 DEL 2014 ART. 29, L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 11 COMMA 1".

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

#### TABELLA F (RELATIVA ALL'ART 6)

---

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  
PROGRAMMA 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

---

2020: + 200.000		2021: ---		2021: ---
-----------------	--	-----------	--	-----------

---

## MORETTI, IACOP, BOLZONELLO, RUSSO, COSOLINI

### Emendamento modificativo (6.15)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

---

#### TABELLA F relativa all'Art. 6

---

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
Programma 01 Sport e tempo libero  
Titolo 1 Spese correnti

---

2021: 870.746,88	2022: ---	2023: ---	
------------------	-----------	-----------	--

---

CAPITOLO 104971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 6 COMMA 33

870.746,88 euro per l'anno 2021

#### Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 870.746,88 euro"

## MORETTI, IACOP, BOLZONELLO, RUSSO, COSOLINI

### Emendamento modificativo (6.16)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'Art. 6

=====

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
Programma 01 Sport e tempo libero  
Titolo 1 Spese correnti

| 2021: 942.908,02 | 2022: --- | 2023: --- |

=====

CAPITOLO 104969 INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 115, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 85, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25  
942.908,02 euro per l'anno 2021

=====

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 942.908,02 euro"

MORETTI, IACOP, BOLZONELLO, RUSSO, COSOLINI

Emendamento modificativo (6.17)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'Art. 6

=====

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
Programma 01 Sport e tempo libero  
Titolo 1 Spese correnti

| 2021: 180.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

=====

CAPITOLO 8205 INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25  
180.000,00 euro per l'anno 2021

=====

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 180.000,00 euro"

MORETTI, COSOLINI, BOLZONELLO, RUSSO

Emendamento modificativo (6.18)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'Art. 6

=====

Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

| 2021: 100.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 5295 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMUNITA' CROATA DI TRIESTE/HRVATSKA ZAJEDNICA U TRSTU PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA', COMPRENSIVO DI INIZIATIVE CULTURALI, FORMATIVE E DI DIVULGAZIONE IN GENERE ART. 7, COMMA 22, L.R. 28.12.2017 N. 45

100.000,00 euro per l'anno 2021

Copertura da:

TABELLA K relativa all'art. 11

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2021: -100.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-100.000,00 euro per l'anno 2021"

MORETTI. BOLZONELLO, RUSSO

Emendamento modificativo (6.19)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: 50.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 5238 INCENTIVI PER GLI ARCHIVI COLLOCATI NELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI E DEGLI ARCHIVI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI ARTT. 18, 19, 20, COMMA 2, L.R. 1.12.2006 N. 25

50.000,00 euro per l'anno 2021

TABELLA K relativa all'art. 11

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 3 ALTRI FONDI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: - 50.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

- 50.000,00 euro per l'anno 2021"

MIANI, TOSOLINI, BORDIN

Subemendamento all'emendamento 6.20 (6.19.1)



"1. La Tabella F relativa all'articolo 6 come integrata dall'emendamento 6.20 è sostituita dalla seguente: Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

---

TABELLA F relativa all'Art. 6

---

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

|2021: + 250.000,00 |2022: + 250.000,00 |2023:

CAPITOLO 5142 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI POLIGONI DI TIRO, NONCHE' PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI ATTREZZI E ATTREZZATURE PERTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 82, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 7 COMMA 28

Copertura:

---

TABELLA K Relativa all'articolo 11

---

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

|2021: - 500.000,00 |2022: |2023:

CAPITOLO 970093

Nota: Il sub emendamento riformula l'emendamento tabellare 6.20 su segnalazione degli Uffici relativamente al capitolo di copertura (dal 970090 al 970093 con relativa modifica al titolo di spesa. Per chiarezza viene riproposta l'intera Tabella.

MIANI

Emendamento modificativo (6.20)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

---

TABELLA F relativa all'Art. 6

---

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

|2021: + 250.000,00 |2022: + 250.000,00 |2023: |

---

CAPITOLO 5142 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI POLIGONI DI TIRO, NONCHE' PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI ATTREZZI E ATTREZZATURE PERTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 82, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 7 COMMA 28

Copertura:

---

TABELLA K Relativa all'articolo 11

---

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2020: 500.000,00 |2021: |2022: |

---

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: Con riferimento al capitolo 5142, il presente emendamento prevede lo stanziamento di 500.000,00 euro suddivisi in ragione di 250.000,00 euro per due annualità per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro, nonché per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle attività.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.21)

“Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  
Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2021: + 194.271,00 |2022: -- |2023: -- |

CAPITOLO 6558

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2021: - 194.271,00 |2022: |2023: |

CAPITOLO 970090

Nota:

Il presente emendamento consente il finanziamento delle domande ammesse in graduatoria, fino a ultimazione della graduatoria stessa, con riferimento al bando divulgazione scientifica 2021 LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c) e comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.

BERNARDIS, BOSCHETTI, BORDIN

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.22 (6.21.1)

“1. Nel testo dell'emendamento di pagina 6.22 prima della modifica relativa alla tabella F sono aggiunti i seguenti commi:

<<27 bis. All'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole: <<per l'esercizio 2020>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<per gli esercizi 2020 e 2021>>;

b) al comma 24 le parole <<per l'anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<per gli anni 2020 e 2021>>;

c) al comma 24 le parole: <<31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<31 dicembre 2022>>;

d) al comma 25 le parole: <<sull'esercizio 2020>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<sugli esercizi 2020 e 2021>>.

27 ter. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2020, come modificato dal comma 27 bis, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili,

sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 28.>>.”.

RELAZIONE

La norma proroga la graduatoria inerente il bando 2019 per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi permettendo un ulteriore scorrimento.

**BERNARDIS**

Emendamento modificativo (6.22)

“Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”.

TABELLA F relativa all’Art. 6

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2021: + 200.000,00 |2022: --- |2023: --- |

CAPITOLO 4969 INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 115, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 85, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2021: + 300.000,00 |2022: --- |2023: --- |

CAPITOLO 4971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

Copertura:

Missione: 20

Programma: 3

Titolo: 1

|2021: - 500.000,00 |2022: --- |2023: --- |

CAPITOLO 970090 “

Nota:

l’obiettivo del presente emendamento è quello di rifinanziare i capitoli riportati al fine dello scorrimento della graduatoria riguardante le domande di contributo pervenute.

**BIDOLI, MORETUZZO**

Emendamento modificativo (6.23)

“Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”.

CAPITOLO DI PRELIEVO:

970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

*CAPITOLI DI DESTINAZIONE:*

*6488 - INCENTIVI ANNUALI PER PROGETTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E LA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO PREVIA PROCEDURA VALUTATIVA DELLE DOMANDE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 9 COMMA 2 LETT. D, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 14 COMMA 1*

*6493 - INCENTIVI ANNUALI PER PROGETTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E LA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO PREVIA PROCEDURA VALUTATIVA DELLE DOMANDE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 7 COMMA 2 LETT. D, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 14 COMMA 1*

*CONSEQUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI:*

=====

*TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)*

=====

*MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI*

*PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI*

*TITOLO 1 : SPESE CORRENTI*

-----

*|2021 -307.738,40 |2022 --- |2023 --- |*

-----

=====

*TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)*

=====

*MISSIONE 05 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI*

*PROGRAMMA 2 : ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*

*TITOLO 1 : SPESE CORRENTI*

-----

*|2021 + 307.738,40 |2022 --- |2023 --- |*

-----

*- 307.738,40 PER IL 2021 CAPITOLO 970091*

*+ 235.738,40 PER IL 2021 CAPITOLO 6488*

*+ 72.000 PER IL 2021 CAPITOLO 6493"*

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l'emendamento 6.1.

L'assessore GIBELLI illustra l'emendamento 6.2 e il subemendamento 6.1.1.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l'emendamento 6.3.

La consigliera PICCIN illustra il subemendamento 6.3.1 e l'emendamento 6.4.

Il Relatore di maggioranza NICOLI illustra l'emendamento 6.5.

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19 ed invita l'Assessore alla Cultura e Sport a coordinare le iniziative culturali in vista delle celebrazioni per Gorizia e Nova Gorica, Capitale europea della Cultura, a valere per il 2025.

Il consigliere CONFICONI illustra il subemendamento 6.9.1 e l'emendamento 6.10.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 6.11, 6.13, 6.13.1 e 6.14.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra il subemendamento 6.11.0.1 e l'emendamento 6.12.

Il consigliere BOLZONELLO illustra il subemendamento 6.11.1.

Il consigliere MIANI ritira il subemendamento 6.19.1 e l'emendamento 6.20.

Il consigliere CALLIGARIS illustra l'emendamento 6.21.

Il consigliere BERNARDIS illustra il subemendamento 6.21.1 e l'emendamento 6.22.

Il consigliere BIDOLI illustra l'emendamento 6.23.

Poiché nessuno si iscrive nel successivo dibattito, interviene l'assessore GIBELLI (la quale, fra l'altro, in relazione alla richiesta del consigliere Moretti, dichiara di non voler esercitare in alcun modo una qualsiasi influenza sulla politica locale isontina in vista delle celebrazioni per Gorizia e Nova Gorica, Capitale della Cultura 2025; invita il consigliere Conficoni a ritirare gli emendamenti 6.9.1 e 6.10, per trasformarli in un Ordine del giorno e pure il Relatore di maggioranza Basso a ritirare l'emendamento 6.3 per convertirlo in un Ordine del giorno).

Intervengono ora il Relatore di minoranza COSOLINI (il quale chiede, motivandone le ragioni, di ritirare l'emendamento 6.18) e il consigliere MORETTI (il quale si lamenta della difficoltà di accesso agli uffici della Direzione Centrale della Cultura e Sport ed alla segreteria dell'Assessorato).

In sede di replica, interviene il Relatore di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti della minoranza mentre su quelli della maggioranza si limita a preannunciare un voto di astensione o contrario).

Il consigliere CONFICONI ritira l'emendamento 6.10 con il relativo subemendamento 6.9.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Sempre in sede di replica, intervengono i Relatori di minoranza CENTIS (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti della minoranza ed agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.11.0.1 e 6.12, si astiene sugli emendamenti 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.5, 6.19.1, 6.21 e 6.22), MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti della minoranza mentre si astiene sull'emendamento 6.4), SERGO (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 6.4 e 6.3.1, si astiene sugli emendamenti 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 e 6.10 e favorevole agli altri emendamenti).

A questo punto, il Relatore di maggioranza BASSO ritira l'emendamento 6.3.

Il consigliere Bolzonello, quindi, fa proprio l'emendamento 6.3, ma, a seguito di chiarimenti intercorsi con l'Assessore Gibelli, lo ritira.

Sempre in sede di replica interviene il Relatore di minoranza COSOLINI (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.11.0.1, 6.12, 6.21, 6.21.1 e 6.22, contrario agli altri

emendamenti e comunica che il Gruppo Fratelli d'Italia presenterà un Ordine del giorno sull'emendamento 6.3, precedentemente ritirato), DI BERT, NICOLI e BORDIN (i quali tutti si associano ai pareri espressi dal Relatore di maggioranza Basso) e, per la Giunta, l'assessore GIBELLI (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 6.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il subemendamento 6.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.2, posto in votazione come subemendato, viene approvato.

L'emendamento 6.3 è stato precedentemente ritirato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Nicoli, l'emendamento 6.3.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 57: favorevoli 38; contrari 4; astenuto 1*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Nicoli, l'emendamento 6.4, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 58: favorevoli 38; contrari 3*).

L'emendamento 6.5, posto in votazione, viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.6, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 60: favorevoli 15; contrari 24; astenuti 4*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.7, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 61: favorevoli 16; contrari 24; astenuti 4*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.8, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 62: favorevoli 19; contrari 25*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.9, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 63: favorevoli 16; contrari 23; astenuti 4*).

Il subemendamento 6.9.1 e l'emendamento 6.10 sono stati precedentemente ritirati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Honsell, l'emendamento 6.11, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n.64: favorevoli 19; contrari 24*).

L'emendamento 6.11.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.11.1, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Di Bert, l'emendamento 6.12, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n.67: favorevoli 41; astenuti 2*).

Gli emendamenti 6.13, 6.13.1 e 6.14, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.15, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n.71: favorevoli 20; contrari 26*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.16, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n.72: favorevoli 20; contrari 26*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 6.17, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n.73: favorevoli 20; contrari 25*).

L'emendamento 6.18 è stato precedentemente ritirato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, l'emendamento 6.19, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n.74: favorevoli 20; contrari 26*).

Il subemendamento 6.19.1 e l'emendamento 6.20 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 6.21, posto in votazione, viene approvato.

Il subemendamento 6.21.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.22, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

L'emendamento 6.23, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Sono stati presentati il seguente emendamento 7 ante.1, istitutivo di nuovi articoli e il seguente subemendamento 7 ante.0.1:

COSOLINI, BOLZONELLO

Subemendamento all'emendamento n. 7 ante (7 ante.o.1)

"L'articolo 7 ante quater è così sostituito:

<<Art. 7 ante quater

(Assegno unico regionale alle famiglie con minori a carico)

1. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio, nato o adottato, un assegno di importo pari a 500,00 euro annui, a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero del diciottesimo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
2. La misura di cui al presente articolo intende superare il periodo sperimentale dell'intervento previsto dall'articolo e, commi da 34 a 40, di cui alla legge regionale n. 26/2020.
3. Per quanto concerne i requisiti e le modalità di accesso alla misura di cui al presente articolo, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006.
4. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto in via sperimentale nell'anno 2021 ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 20.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'articolo della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
5. Per accedere al beneficio di cui al comma 1 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche per la famiglia, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 45.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28 del DdL 141.

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

45.000.000,00 euro"

**BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, RUSSO, MORETTI, SANTORO**

Emendamento modificativo (7 ante.1)

"Prima dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

<<Art. 7 ante

(Valorizzazione e sostegno della famiglia)

1. La Regione e gli enti locali valorizzano il ruolo della famiglia e, in particolare, il sostegno alla genitorialità in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione pro-muove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.



2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali finalizzate alla rimozione degli ostacoli di natura economica, sociale e di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.

3. Le politiche strutturali di cui alla presente legge concorrono con le altre politiche per lo sviluppo economico, sociale e culturale ad incrementare il livello di coesione e benessere della comunità regionale del Friuli Venezia Giulia.

*Art. 7 ante bis*

*(Sistema integrato delle politiche familiari)*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 7 ante, la Regione e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche strutturali e intersettoriali, orientano la propria programmazione secondo le finalità della presente legge.

2. In particolare la Regione e gli enti locali promuovono azioni volte a:

a. agevolare e sostenere la formazione di nuove famiglie e la natalità mediante interventi di tipo fiscale e contributivo;

b. promuovere iniziative a favore della conciliazione dei tempi familiari e i tempi di lavoro a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini

c. favorire l'accesso e la fruizione dei servizi educativi della fascia zero – tre anni;

d. abbattere ulteriormente i costi sostenuti dalle famiglie nell'ambito del Sistema scolastico regionale di cui alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.);

e. realizzare una cabina di regia unica per un sistema integrato delle politiche giovanili e familiari, che rafforzi l'attrattività economica del territorio, con particolare attenzione alla natalità per le famiglie e ai processi di transizione all'età adulta per i giovani.

*Art. 7 ante ter*

*(Lavoro di rete nelle politiche per la famiglia)*

1. Al fine di attivare, soprattutto nelle aree a maggior rischio di spopolamento, iniziative mirate alle esigenze delle famiglie, la Regione sostiene la collaborazione nel settore famiglia a livello territoriale e tra-sversale e la realizzazione di reti stabili di collegamento tra gli interventi messi in atto dalla Regione e dagli Enti Locali.

2. Vengono sostenute diverse forme di collaborazione organizzata, iniziative per i genitori, specifici gruppi di lavoro e di mutuo-aiuto nonché reti territoriali, che creano un valore aggiunto per le famiglie.

3. Per sfruttare le sinergie e ottimizzare le risorse, nella programmazione e nello sviluppo delle misure di politica familiare è previsto il coinvolgimento dei rappresentanti degli interessi delle famiglie e delle organizzazioni private.

*Art. 7 ante quater*

*(Assegno unico regionale alle famiglie con minori a carico)*

1. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio, nato o adottato, un assegno di importo pari a 500,00 euro annui, a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero del diciottesimo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

2. La misura di cui al presente articolo ha carattere strutturale e intende superare il periodo sperimentale dell'intervento previsto dall'articolo 8, commi da 34 a 40, di cui alla legge regionale n. 26/2020.

3. Per quanto concerne i requisiti e le modalità di accesso alla misura di cui al presente articolo, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006.

4. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 20.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

5. Per accedere al beneficio di cui al comma 1 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche per la famiglia, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 135.000.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000.000 euro per l'anno 2021, 45.000.000 euro per l'anno 2022 e 45.000.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28 del DdL 141.

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 45.000.000,00 euro

Copertura anni 2022 e 2023 da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

---

2021:	2022:	-20.000.000	2023:	- 20.000.000	
-------	-------	-------------	-------	--------------	--

---

CAP 9681:

- 20.000.000,00 euro per l'anno 2022

- 20.000.000,00 euro per l'anno 2023

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESE CONTO CAPITALE

---

2021:	2022:	-25.000.000	2023:	- 25.000.000	
-------	-------	-------------	-------	--------------	--

---

CAP 970094:


- 25.000.000,00 euro per l'anno 2022

- 25.000.000,00 euro per l'anno 2023

Nota illustrativa:

Le politiche familiari regionali finalizzate alla rimozione degli ostacoli di natura economica, sociale e di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia finora non sono state sufficienti ad arrestare la caduta della natalità nella nostra Regione.

La tabella qui di seguito evidenzia i dati del calo della natalità negli ultimi 10 anni:



*Pertanto, accanto ad alcune disposizioni che puntano a valorizzare il sistema integrato delle politiche familiari e a supportare le reti di coordinamento e collegamento istituzionali, in particolare con l'intervento denominato "ASSEGNO UNICO REGIONALE", che assegna alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000€ un assegno annuale di 500€ per ogni figlio a carico, si intende contribuire a rimuovere quegli ostacoli economici che possono influire sulla scelta dei cittadini di impegnarsi nella costruzione di una famiglia.*

*Inoltre, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione di misure già esistenti, peraltro già perseguita dal legislatore nazionale, che prevede da gennaio 2021 un ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, la misura influirà sull'attrattiva del territorio regionale nei confronti delle giovani coppie, andando così ad integrare l'iniziativa nazionale.*

*Per il calcolo dell'ammontare dei finanziamenti necessari alla copertura della misura suggerita si è fatto riferimento alla pubblicazione "Dichiarazioni ISEE in FVG – anno 2018" pubblicata dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Regione FVG, per una stima degli aventi diritto (circa il 45% del totale degli under 18 residenti in regione hanno un ISEE che permette di accedere ai benefici). I numeri sono riferiti ai nati negli anni dal 2001 al 2018, e facendo riferimento ai dati in calo della natalità in FVG, si è stimato una cifra di aventi diritto, nel 2021, di 89.000 minori per un totale di spesa di 500,00€ x 89.000 = 45.000.000,00 €.*

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento 7 ante.1 è istitutivo di nuovi articoli (7 ante, 7 ante bis, 7 ante ter e 7 ante quater), tutti contenuti nel medesimo emendamento, che verranno affrontati in un'unica discussione ma votati singolarmente.

Il consigliere BOLZONELLO illustra l'emendamento 7 ante.1 nonché il subemendamento 7 ante.0.1 testè depositato al fine di apportare una correzione di ordine tecnico-finanziaria segnalata dagli Uffici.

Nel successivo dibattito, prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri DAL ZOVO e HONSELL (i quali entrambi, tra l'altro, esprimono la propria condivisione sull'emendamento), COSOLINI, SHAURLI, MARSILIO, SANTORO, IACOP e l'assessore ROSOLEN.

In sede di replica, intervengono, quindi, per esprimere il proprio parere, i Relatori di minoranza HONSELL, CENTIS, MORETUZZO, SERGO, COSOLINI (tutti favorevoli al subemendamento 7 ante.0.1 e all'emendamento 7 ante.1) ed i Relatori di maggioranza BORDIN, NICOLI, DI BERT e BASSO e, per la giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti contrari al subemendamento 7 ante.0.1 e all'emendamento 7 ante.1).

Il subemendamento 7 ante.0.1, posto in votazione, non viene approvato

L'emendamento 7 ante.1, istitutivo dell'articolo 7 ante, posto in votazione non viene approvato.

L'articolo 7 ante bis (contenuto nell'emendamento 7 ante.1) è dichiarato decaduto, come conseguenza della non approvazione dell'articolo 7 ante.

L'articolo 7 ante ter (contenuto nell'emendamento 7 ante.1), posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7 ante quater (contenuto nell'emendamento 7 ante.1), posto in votazione, non viene approvato

Si passa ora all'esame dell'articolo 7, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*MORETTI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, IACOP*

*Emendamento modificativo (7.1)*

*"Prima del comma 1 è aggiunto un nuovo comma:*

*<<1 ante. Il comma 1 dell'art. 12 bis (Requisiti dei beneficiari) della LR 11/2006 è così sostituito:*

*1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e appartenga a una delle seguenti categorie:>>."*

*RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.*

*NICOLI, PICCIN, MATTIUSI*

*Emendamento modificativo (7.2)*

*"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente comma:*

*<<1 bis. Al comma 20 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) le parole <<un progetto>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<uno studio>>.>>"*

*Note: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.*

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento modificativo (7.2.1)*

*"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*A) Ai commi 24, 26 e 27 sono apportate le seguenti modifiche:*

*Al comma 24 le parole <<addivenire a una temporanea soluzione con riferimento alla carenza di organico>> sono sostituite dalle seguenti <<intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico>> e dopo le parole <<tecnico e amministrativo,>> sono inserite le seguenti <<e con riferimento>>.*

*Al comma 26, primo periodo dopo le parole <<Giunta regionale>> sono inserite le seguenti <<, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione,>> e le parole <<, al fine di stabilire le modalità di attuazione degli interventi>> sono sostituite dalle seguenti <<nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità>>.*

*Al comma 26, secondo periodo le parole <<le tipologie di intervento>> sono sostituite dalle seguenti <<i contenuti degli interventi>> e dopo le parole <<spese ammissibili,>> sono inserite le seguenti <<l'eventuale>>.*

*Al comma 27 le parole <<1 milione di euro>> sono sostituite dalle seguenti <<3.000.000 euro>>. (NI S/ 22216)*

*B) Al comma 28, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono*

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)

=====

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

22216/S - SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA ALLO SCOPO DI INTERVENIRE SU UNA POSSIBILE TEMPORANEA CARENZA DI ORGANICO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, RAPPRESENTATO DA PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO, CON RIFERIMENTO AD ULTERIORI POTENZIALI EMERGENZE DERIVANTI DAL COVID-19 E AD ULTERIORI CRITICITÀ IN AMBITO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

-----

CASSA	0,00	2021	2.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

-----

CASSA	0,00	2021	2.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

-----

CASSA	0,00	2021	2.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

TOTALE: MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

-----

CASSA	0,00	2021	2.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

-----

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (7.3)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:

<<27 bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) è sostituito dal seguente:

<< 4. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g) deve essere posseduto entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera l), deve essere posseduto a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia successivamente alla chiusura del periodo transitorio di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. >>.

Non comporta oneri finanziari

B) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti commi:

<<27bis. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione dei programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020, entro il termine di chiusura dello stesso.

27 ter. La rendicontazione dei programmi specifici cofinanziati con le risorse di cui al comma 27 bis è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.

27 quater. Per le finalità di cui al comma 27 bis è destinata la spesa di 871.000,00 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28. >> (NI S/12023)

C) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

<<27bis. L'Amministrazione regionale autorizza i Comuni a impiegare eventuali risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione dei fondi trasferiti, in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, articolo 7, commi da 86 a 90 a sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni, in compensazione delle quote derivanti dal riparto dei fondi per l'attuazione della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, articolo 8, commi da 43 a 47.

27ter. L'Amministrazione regionale effettua il calcolo per la compensazione di cui al comma 27 bis, in fase di erogazione delle risorse spettanti ai Comuni per l'attuazione della legge regionale 26/2020. >>

Non comporta oneri finanziari

D) Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

<<27bis. La Regione, nel riconoscere l'importanza delle iniziative di studio e di ricerca in grado di rispondere alle nuove sfide del "green deal" che valorizzano le competenze scientifiche presenti nel sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), sostiene il "Progetto di Alta Formazione e Ricerca sulla Sostenibilità Quantitativa Trieste Laboratory on Quantitative Sustainability (TLQS)" promosso dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) e funzionale al possibile avvio di un istituto dedicato alla ricerca, formazione e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità.

27 ter. Per le finalità di cui al comma 27 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio del progetto.

27 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 ter è presentata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021.

27 quinquies. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

27 sexies. Per le finalità previste al comma 27 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28 (NI S/12026)>>

E) Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

<<27bis. Dopo l'articolo 36 della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus – FSE+)

1. Con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus – FSE+:

- a) finalità e definizioni;
- b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
- c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
- d) gestione contabile delle operazioni;
- e) verifiche di gestione;
- f) ammissibilità delle spese;
- g) rendicontazione. >>. >>

Non comporta oneri finanziari

F) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

<<27bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "La nostra famiglia" delle sedi di Pesian di Prato e di San Vito al Tagliamento un contributo annuo da destinare alle attività educative e di funzionamento di classi ordinarie, quali sezioni staccate di istituti scolastici, per minori in situazione di grave disabilità fisica, psicofisica o sensoriale che sono in cura e in riabilitazione presso il presidio sanitario. La predetta sovvenzione è cumulabile con gli altri contributi previsti dalle vigenti norme di settore riguardanti l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità.

27 ter. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dall'Associazione per la fornitura dei locali e la manutenzione ordinaria dei medesimi, per tutti i servizi necessari alla gestione ordinaria per il buon funzionamento della scuola, per l'integrazione tra percorso riabilitativo e percorso scolastico, per la messa a disposizione del servizio medico-psico-pedagogico per la costruzione/realizzazione del progetto educativo e riabilitativo di ogni singolo alunno e per tutti i necessari raccordi con le competenti istituzioni scolastiche di provenienza degli alunni.

27 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione, anche di eventuali acconti, e di rendicontazione delle spese sostenute. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del contributo.

27 quinquies. Per le finalità previste al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28. >> (N.I.S/12024)

G) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

<<27bis. Il comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:

<<20. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per fornire la più adeguata formazione in materia di salute e di sicurezza ai lavoratori, l'Amministrazione regionale è

autorizzata a concedere un contributo al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia per un'analisi della fattibilità e delle caratteristiche funzionali e tecniche del "Centro Promozione Sicurezza". L'analisi ha lo scopo di approfondire le finalità dell'opera, gli obiettivi da raggiungere, le possibilità formative, le probabili tempistiche di progettazione e realizzazione, i possibili impatti sulle componenti ambientali e di pianificare il quadro economico. >>.

27ter. È confermato il contributo già concesso, prima dell'entrata in vigore della presente legge, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, comma 20, della legge regionale n. 26/2020. >>

Non comporta oneri finanziari

H) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

<<27bis. L'Amministrazione regionale, in conformità agli obiettivi di sostegno del diritto allo studio, è autorizzata a concedere per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di cui alla Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario a favore dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 a titolo di ristoro dei mancati introiti derivanti dalle attività convittuali a favore degli studenti per effetto del rallentamento dei servizi a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid -19.

27ter. Le risorse di cui al comma 27sexies sono ripartite tra le parti in misura proporzionale alle minori entrate da rette e servizi convittuali subite nel 2020 rispetto al 2019 desumibili dai bilanci approvati dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 e comunque entro il limite del risultato economico negativo dell'esercizio.

27quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27bis è presentata all'ARDIS dai soggetti di cui al comma 27bis entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata dalle voci di bilancio dalle quali si desumono le minori entrate. Il contributo è concesso dall'ARDIS entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione di eventuali acconti.

27quinquies. Il contributo di cui al comma 27bis è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

27sexies. Per le finalità di cui al comma 27bis è destinata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.>> (NI S/12028)

I) Al comma 28, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====  
TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)

=====  
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti



12028/S - TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOGGETTI ACCREDITATI A TITOLO DI RISTORO DEI MANCATI INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CONVITTUALI A FAVORE DEGLI STUDENTI PER EFFETTO DEL RALLENTAMENTO DEI SERVIZI A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19  
L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

---

CASSA	0,00	2021	500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

12216/S - SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA ALLO SCOPO DI ADDIVENIRE AD UNA TEMPORANEA SOLUZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CARENZA DI ORGANICO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, RAPPRESENTATO DA PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO, AD ULTERIORI POTENZIALI EMERGENZE DERIVANTI DAL COVID-19 E AD ULTERIORI CRITICITÀ IN AMBITO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO

---

CASSA	0,00	2021	-1.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

---

22216/S - SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA ALLO SCOPO DI ADDIVENIRE AD UNA TEMPORANEA SOLUZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CARENZA DI ORGANICO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, RAPPRESENTATO DA PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO, AD ULTERIORI POTENZIALI EMERGENZE DERIVANTI DAL COVID-19 E AD ULTERIORI CRITICITÀ IN AMBITO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO  
L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

---

CASSA	0,00	2021	1.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

---

CASSA	0,00	2021	500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

9556/S TRASFERIMENTO ALL'ARDIS PER CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE

L.R. N. 13 DEL 2018 ART. 11

---

CASSA	0,00	2021	0,00	2022	-40.000,00	2023	-40.000,00
-------	------	------	------	------	------------	------	------------

---

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	0,00	2022	-40.000,00	2023	-40.000,00
-------	------	------	------	------	------------	------	------------

---

TOTALE: PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

---

CASSA	0,00	2021	0,00	2022	-40.000,00	2023	-40.000,00
-------	------	------	------	------	------------	------	------------

---

TOTALE: MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

---

CASSA	0,00	2021	500.000,00	2022	-40.000,00	2023	-40.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

---

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

5402/S CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE SCRIPTORIUM FOROIULIENSE DI RAGOGNA A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DELL'ARTE CALLIGRAFICA ANTICA E DELLA SCRITTURA AMANUENSE

L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 79

---

CASSA	0,00	2021	20.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	20.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA	0,00	2021	20.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

---

CASSA	0,00	2021	20.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

12024/S CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

---

CASSA	0,00	2021	40.000,00	2022	40.000,00	2023	40.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	40.000,00	2022	40.000,00	2023	40.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

---

CASSA	0,00	2021	40.000,00	2022	40.000,00	2023	40.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

TOTALE: MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

---

CASSA	0,00	2021	40.000,00	2022	40.000,00	2023	40.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

---

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione

TITOLO 1 - Spese correnti

12026/S - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE(FIT) A SOSTEGNO DELLE FASI PREPARATORIE E DI AVVIO DEL "PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA SULLA SOSTENIBILITÀ QUANTITATIVA TRIESTE LABORATORY ON QUANTITATIVE SUSTAINABILITY (TLQS)"

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

---

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione

---

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

TOTALE: MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

---

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

---

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

5235/S INTERVENTI PER ASSICURARE L'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E AL CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO DI QUALIFICA O DI DIPLOMA PROFESSIONALE

L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 12 COMMA

---

CASSA	0,00	2021	-500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

9605/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO.PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE

L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

---

CASSA	0,00	2021	-200.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

12023/S - INTERVENTI PROGETTI SPECIFICI POR FSE 2014-2020 - FONDI REGIONALI

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 7

---

CASSA	0,00	2021	871.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	171.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

---

CASSA	0,00	2021	171.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

8008/S INTERVENTI AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 30, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 31, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 32, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 33, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 48, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 8 COMMA 25

---

CASSA	0,00	2021	-138.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

8827/S ACCOMPAGNAMENTO INTENSIVO ALLA RICOLLOCAZIONE DI DISOCCUPATI  
L.R. N. 17 DEL 2020

---

CASSA	0,00	2021	-33.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

---

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA	0,00	2021	-171.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

TOTALE: PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

---

CASSA	0,00	2021	-171.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

---

TOTALE: MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

---

CASSA	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

---

GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO

Emendamento modificativo (7.4)

*"All'articolo 7, dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:*

*27 bis. All'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2020, n.4, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1 le parole " , e dei corsi di istruzione e formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati del Friuli Venezia Giulia" sono soppresse;*
- b) Al comma 3 le parole "dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, scelto fra il personale docente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ufficio scolastico regionale";*
- c) Al comma 5 la parola "novembre" è sostituita dalla seguente: "settembre"."*

*Nota: L'emendamento ha effetto solo normativo, non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.*

GABROVEC

Emendamento modificativo (7.5) RICOLLOCATO 5.6.1

*"Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:*

*<<27 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario per la demolizione dell'edificio esistente, già sede della scuola primaria "V. Šček" e "G. Carducci" e la realizzazione di un nuovo Polo scolastico che consentirà di integrare diverse realtà scolastiche prive di sedi idonee.*

*27 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 bis è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.*

*27 quater. Per le finalità previste dal comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 1.000.000 euro per l'anno 2021 e 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini*

di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 28. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.

Copertura anni 2021, 2022 e 2023 da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESE CONTO CAPITALE

---

2021: - 1.000.000,00	2022: -2.000.000	2023: - 2.000.000
----------------------	------------------	-------------------

---

CAP 970094:

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2021

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2022

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2023

RELAZIONE: L'edificio della principale scuola comunale a Duino Aurisina è stato dichiarato inagibile a seguito delle verifiche tecniche previste dalle leggi in materia. Stante la lettura delle relazioni tecniche se ne renderebbe obbligatoria la demolizione e ricostruzione. La scuola rientra nelle liste delle scuole tutelate ai sensi delle disposizioni allegare al Memorandum di Londra. Il mantenimento della scuola sull'attuale loco è fortemente sostenuta dalla popolazione locale e a sostegno di tale richiesta sono state raccolte oltre mille firme. Il Demanio dello Stato ha espresso la propria disponibilità a trasferire la proprietà dell'edificio al Comune di Duino Aurisina a titolo gratuito. Tale soluzione favorirebbe il recupero di un edificio pubblico mentre altre soluzioni andrebbero a cementificare aree verdi attualmente di proprietà di privati cittadini con ulteriori oneri per le casse comunali. "

MATTIUSI, NICOLI, PICCIN

Emendamento modificativo (7.6)

"1. All'articolo 7 dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti commi:

<<27 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Camino al Tagliamento un contributo straordinario di 1.000.000 euro per interventi di demolizione e ampliamento della scuola elementare di Camino al Tagliamento.

27 ter. Per le finalità di cui al comma 27 bis il Comune di Camino al Tagliamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di edilizia domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

27 quater. Per le finalità di cui al comma 27 quater è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 03 Edilizia scolastica- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.>>

TABELLA G

Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio)

Programma n. 03 Edilizia scolastica-

Titolo 2 (Spese in conto capitale)

Capitolo S \_\_\_\_

---

2021: + 1.000.000	2022: ---	2023: ---
-------------------	-----------	-----------

---

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)

Titolo 1 (Spese correnti)  
Capitolo 5 9680

-----  
| 2021: - 1.000.000 | 2022: --- | 2023: --- |  
-----

MORETTI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP

Emendamento modificativo (7.7)

"Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

"27 bis. L'art. 73 della LR 6/2021 è abrogato."

Nota illustrativa:

L'emendamento intende abrogare una norma impugnata recentemente dal Governo in quanto ritenuta lesiva del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. Riservando l'assunzione o la stabilizzazione a coloro i quali hanno un periodo continuativo di possesso del domicilio fiscale nella regione prevedendo una premialità rispetto alla durata della domiciliazione si pone, dunque, in contrasto con le molteplici iniziative statali volte a facilitare l'ingresso nel mondo lavorativo di tutti i lavoratori. La norma di fatto privilegia la categoria dei domiciliati di lungo periodo. Gli incentivi occupazionali riconosciuti ai datori per assumere particolari categorie di lavoratori, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 150/2015, vanno riconosciuti a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla residenza.

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 281/2020, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3-quinquies dell'art. 77 della legge regionale FVG n. 18/2005, come introdotto dall'art. 88 della legge regionale FVG n. 9/2019 che prevedeva analoga misura già nella disposizione di legge.

In sostanza, rinviare a fonti secondarie regionali non ha risolto la problematica sollevata dalla Corte in precedenza. Al contrario, da un lato l'indefinitezza della norma primaria quanto al margine entro il quale contenere la discriminazione soggettiva fra lavoratori lascia aperto l'adito alla più radicale e "sproporzionata" delle sperequazioni; dall'altro, la fonte regolamentare regionale non è autorizzata a derogare alla legislazione statale in materia di lavoro.

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

MORETTI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO

Emendamento modificativo (7.8) RICOLLOCATO 5.8.1

"Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"27 bis. Per le finalità di cui alla Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 6810/s).

27 ter. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970094/s)."

Copertura da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

-----  
| 2021: - 1.500.000,00 | 2022: ----- | 2023: ----- |  
-----

CAPITOLO 970094: NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI - INVESTIMENTO 2020 - 2022

- 1.500.000,00 euro per l'anno 2021

RELAZIONE

La Giunta, in sede di approvazione della LR 6/2021, ha accolto un odg che impegnava a valutare lo stanziamento di apposita dotazione finanziaria nell'assestamento di bilancio al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria relativa al Bando per

il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, a fronte del ritiro di un emendamento che stanziava in quella sede i fondi. Nell'Assestamento che stiamo discutendo non si riscontra un segnale di attuazione dell'odg, e a tal fine si ripresenta l'emendamento. Si ricorda ancora una volta che nell'ottica del ritorno alla fase pre-emergenziale è opportuno che i gestori, pubblici e privati, che erogano questi importanti servizi alle famiglie si possano organizzare per tempo ristrutturando e ammodernando le strutture per offrire una più ampia e migliore accoglienza.

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (7.9)

"1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. La Regione è autorizzata a concedere un contributo una tantum di 25 euro al giorno ai nuclei uni genitoriali, domiciliati in Friuli Venezia Giulia e con indicatore ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro, che non beneficiano di altra forma di sostegno parentale o pubblico che abbiano figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni in isolamento fiduciario dovuto a contatto con persona positiva al Covid 19, sussistendo le seguenti condizioni:

a) siano costretti ad astenersi dal lavoro in quanto la prestazione lavorativa del genitore non può essere svolta in modalità agile;

b) l'astensione dal lavoro comporta o la mancata percezione della retribuzione o la riduzione della stessa del 50 per cento come da normativa nazionale.

27 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di famiglia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 27 bis.

27 quater. Per le finalità di cui al comma 27 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28. (S/ NI)>>."

Nota: L'intervento mira a dare un sostegno economico ai nuclei unigenitoriali dove l'unico genitore debba conciliare le esigenze lavorative ed economiche con i doveri di cura genitoriale, affinché l'assenza dal lavoro per motivi di forza maggiore quali quello sopra esposto non creino una difficoltà economica e tali limitazioni di permessi non siano un improprio incentivo al lavoro sommerso.

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (7.10)

"1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

<<27 bis. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 dopo le parole <<all'articolo 56>> sono aggiunte le seguenti: <<Per gli incentivi di cui all'articolo 30, comma 2, sono beneficiari, oltre agli altri soggetti individuati con apposito regolamento regionale, i soggetti disoccupati over 50 anni.>>."

Nota: il presente emendamento mira sostenere i soggetti rimasti senza lavoro causa la crisi economica aggravata dalla pandemia di Covid 19 e individua nei soggetti, uomini e donne, over 50 persone con particolare difficoltà a reinserirsi nel contesto lavorativo, sia per competenze che per età, pur essendo ancora lontani dall'età pensionabile e quindi necessitano e debbano di lavorare.

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (7.11)

"1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

<<L'Amministrazione regionale favorisce la creazione di spazi di aggregazione, anche digitali, tra imprenditori, startupper, professori universitari, studenti e ricercatori per generare nuove opportunità di accesso ai percorsi professionali legati all'innovazione o per sviluppare nuovi progetti, così come promuove il collegamento in rete tra giovani talenti, con particolare riferimento a quelli che rientrano in regione dopo un percorso di formazione o di lavoro all'estero.>>.”

Con le finalità di favorire l'avvicinamento dei giovani talenti al mercato del lavoro e il rafforzamento competitivo del sistema produttivo regionale nei settori trainanti e in quelli emergenti legati in particolare all'innovazione tecnologica e digitale, diverse Regioni italiane hanno sviluppato alcune buone prassi di creazione di spazi di aggregazione, fisica e digitale, tra imprenditori, startupper, professori universitari, studenti e ricercatori per generare nuove opportunità di accesso ai percorsi professionali legati o per sviluppare nuovi progetti.

Si fa qui riferimento, ad esempio, agli spazi AREA S3 creati dalla Regione Emilia Romagna<sup>1</sup> volti a fornire informazioni su percorsi formativi, sui supporti alla creazione d'impresa innovativa, sull'accesso ai bandi di opportunità per attività di ricerca e al cui interno sono organizzati inoltre, workshop, eventi di networking e attività in collaborazione con partner locali che favoriscono l'innovazione del territorio. Tali spazi hanno anche il compito di favorire il networking tra giovani talenti e ricercatori, con particolare riferimento a coloro che rientrano in regione dopo un percorso di formazione/lavoro all'estero.<sup>2</sup> Un'iniziativa analoga di networking/community tra ricercatori e giovani altamente specializzati è promossa anche dalla Regione Veneto<sup>3</sup>, così come lo SVIMEZ ha recentemente proposto alle Regioni del Sud d'Italia di costituire una banca dati dei giovani "talenti" emigrati dal Mezzogiorno nel resto d'Italia o all'estero, nel corso degli ultimi decenni, che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, ambientale, sociale e istituzionale.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

<sup>1</sup><https://www.aster.it/AREA-S3>

<sup>2</sup> <https://internationaltalents.art-er.it/it/lavoratori/get-involved/it-er-ambassador>

<sup>3</sup><https://www.inn-veneto.it/progetto/>

## HONSELL

### Emendamento modificativo (7.12)

“All'art. 7, dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università con sede sul territorio regionale ulteriori contributi finalizzati all'erogazione o integrazione di borse di dottorato.

27 ter. Con regolamento da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Direzione Competente in materia di Istruzione e Università e ricerca stabilisce i criteri per il riparto dei fondi alle università regionali e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi, che dovranno essere concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 4 (Istruzione universitaria) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.>>.”

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr. 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

#### TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

---

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2021: + 500.000 | 2022: +500.000 | 2023: +500.000 |



---

PROPONENTE: HONSELL

Emendamento modificativo (7.13)

"All'articolo 7, dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni che promuovono la tutela dei diritti delle persone per progetti formativi e informativi tesi a contrastare il fenomeno della violenza e dell'odio omofobico nelle scuole.

27 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28 (NI).>>."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

---

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2021: + 15.000 | 2022: +15.000 | 2023: +15.000 |

---

HONSELL

Emendamento modificativo (7.14)

"All'articolo 7, dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. Al fine di favorire l'accesso ai servizi universitari e con l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari, anche in considerazione delle problematiche economiche derivanti dal perdurare della crisi epidemiologica da Covid-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'estensione dell'abbattimento delle tasse universitarie a tutti gli studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 30.000 euro.

27 ter. Gli interventi previsti dal comma 27 bis sono disposti dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 11, della Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa di 6.000.000, suddivisa in ragione di 2.000.000 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.

>>

COPERTURA: Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr. 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

---

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

---

2021: + 2.000.000 | 2022: + 2.000.000 | 2023: + 2.000.000 |

---

HONSELL

Emendamento modificativo (7.15)

"All'art. 7, dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei lavoratori a rischio di disoccupazione a seguito di licenziamento la Regione Friuli Venezia Giulia promuove programmi di riqualificazione per i lavoratori e di promozione di politiche di inclusione al mondo del lavoro, anche attraverso collaborazione con gli istituti di formazione, le Università ed i centri per l'impiego regionale.

27 ter. Per gli interventi previsti dal comma 27 bis la Regione è autorizzata a concedere ed erogare contributi. I requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano di cui al comma 27 bis.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e l'istruzione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28. >>

COPERTURA: APPLICAZIONE DELL'AVANZO LIBERO ACCERTATO APPROVATO CON DGR 30 APRILE 2021, N. 676 DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

---

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

---

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

---

2021: + 3.000.000 | 2022: + 3.000.000 | 2023: + 3.000.000 |

---

HONSELL

Subemendamento all'emendamento 7.16 (7.15.1)

"Al comma 27 bis così come inserito dall'emendamento 7.16 i termini <<n. 17>> sono sostituiti con i seguenti: <<n. 07>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.16)

"All'art. 7, dopo il comma 27, si aggiunge il seguente:

<<27 bis. All'articolo 3 della Legge regionale 12 aprile 2017, n. 17 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione), è apportata la seguente modifica:

a) Al comma 1 le parole <<i giovani>> sono sostituite con le seguenti: <<i soggetti italiani o stranieri>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (7.16.1)

"1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, numero 2) dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché nel rispetto della normativa statale in materia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire il Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia, quale strumento ulteriore e integrativo per la esatta definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alle persone e alle famiglie di accedere alle prestazioni erogate dai Comuni e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

27 ter. Con regolamento regionale sono definiti criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia di cui al comma 27 bis, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità attuative dello stesso, sentita la Commissione consiliare competente in materia e la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.16.2)

"All'art. 7 si prevedono le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni che promuovono la tutela dei diritti delle persone per la gestione di una struttura di accoglienza e protezione per giovani LGBTI che subiscono discriminazioni o violenze causate dalla propria identità sessuale.

27 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.>>

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: + 40.000 | 2022: +40.000 | 2023: +40.000

b) dopo il comma 27, si aggiungono i seguenti:

<<27 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti di formazione professionale accreditati per l'erogazione di percorsi formativi, seminariali, di informazione, di accompagnamento e tirocinio per soggetti, italiani o stranieri, residenti o domiciliati in Regione di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni.

27 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 27 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione ( ) - Programma ( ) - Titolo ( ) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.>>

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE:  
PROGRAMMA:  
TITOLO:

2021: + 1.000.000 | 2022: +1.000.000 | 2023: +1.000.000

GABROVEC

Emendamento modificativo (7.17) RICOLLOCATO 5.31.3

"Tabella G relativa all'Art. 7

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA G relativa all'Art. 7

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio  
PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: 10.000.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 3590 FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 2, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 3, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 4, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 5, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 6, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 7, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 8, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 9, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 10, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 13

10.000.000 euro per l'anno 2021

Copertura:

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2021

SHAURLI, COSOLINI

Emendamento modificativo 7.18

"Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA G relativa all'Art.7

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	04	Istruzione universitaria
Titolo	1	Spese correnti

| 2021: 350.000,00 | 2022: 575.000,00 | 2023: 350.000,00 |

CAPITOLO 8015 CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA'DI UDINE E TRIESTE PER ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI RICERCATORI

L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 5 COMMA 29

350.000,00 euro per l'anno 2021

575.000,00 euro per l'anno 2022

350.000,00 euro per l'anno 2023

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 350.000,00 euro

Copertura anni 2022 e 2023 da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2021: | 2022: -575.000 | 2023: -3500.000 |

CAP 9681:

- 575.000,00 euro per l'anno 2022

- 350.000,00 euro per l'anno 2023"

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.7.

L'assessore ROSOLEN illustra gli emendamenti 7.2.1 e 7.3.

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento 7.4.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 7.9.

Il consigliere CAPOZZELLA illustra l'emendamento 7.10.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 7.11 è dichiarato inammissibile perché privo di copertura finanziaria.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.16.1 e 7.16.2.

A questo punto, Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che l'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 7 nonché il prosieguo dell'esame del ddl 141 proseguiranno nella seduta di domani, convocata alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 239, del 27 luglio 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 20.00.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE